



COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
Adunanza prima di ordinaria convocazione

N. 2

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la convocazione a seduta consigliare, all'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
1	TORCHIO GIUSEPPE	X		
2	BOSI GIAMPAOLO	X		
3	MARCANTE PIER LUIGI	X		
4	BETTONI GABRIELE	X		
5	VITALE ROSSANO DAVIDE	X		
6	PAGLIARI MARIA LUISA	X		
7	TOGLIANI PATRIZIA	X		
8	APORTI RICCARDO	X		
9	PAGLIARI IRMA	X		
10	GHISI RAFFAELE	X		
11	GOBBI NUNZIA	X		
12	PERARO AMANDA		X	X
13	CARAFFA LUCA	X		

Totale presenti 12 (dodici) Totale assenti 1 (uno)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Vighi, che provvede a redigere il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, sin dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e della Legge n. 296/2006, in particolare i commi da 161 a 169 dell'art. 1, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019, è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge n. 160/2019;

RILEVATE le modifiche apportate al comma precedentemente citato mediante l'articolo 1, comma 837, lettera a), della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che ha aggiunto alla fine il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, che ha chiarito: “atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto - vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756. Nella medesima ottica deve essere letto, a ben guardare, il comma 767 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019, il quale - nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it - richiede, con riferimento alle aliquote, l’inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757. Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

RILEVATO che, ad oggi, il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019, non risulta essere stato emanato, con la conseguenza di dover procedere alla deliberazione delle aliquote e alla trasmissione delle stesse, anche per l’2023, secondo le modalità consuete;

DATO ATTO che, mediante l’articolo 1, comma 837, lettera b), della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), è stato modificato anche l’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, con l’importante aggiunta, alla fine, del seguente periodo: “In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO il già citato comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTO l'art. 5 decies del D. L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021, di modifica dell'articolo 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, che ha stabilito: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della Legge n. 160/2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, eliminando sostanzialmente i riferimenti al "nucleo familiare" e allo sdoppiamento della residenza dei coniugi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, e riscrivendo la definizione di abitazione principale, intesa come "immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) della Legge n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già

prevista per le annualità precedenti, anche in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO che, sempre con legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 81 della Legge n. 197/2022), alle fattispecie esenti IMU, sulla base dell'art. 1 comma 759 della Legge n. 160/2016, è stata aggiunta un'ulteriore casistica, dopo la lettera g), ovvero: "g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

VISTO l'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 che, limitatamente all'anno 2022, ha ridotto al 37,5% la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disponeva: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di

cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;

CONSIDERATO dunque che, dal 2023, la riduzione sopra dettagliata, per i pensionati residenti all'estero e con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, torna ad essere del 50%;

RICORDATO altresì che, per il 2023, non è più presente l'esenzione dal versamento dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, così come accordata per gli anni 2020, 2021 e 2022, a norma dell'art. 78 comma 1 lett. d) e comma 3 del D. L. n. 104/2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla “nuova” IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Tipo di immobile	Aliquota minima	Aliquota base	Aliquota massima	Rif. Legge n. 160/2019
Abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	0	0,5 %	0,6 %	Art. 1 c. 748
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0	0,1 %	0,1 %	Art. 1 c. 750
Terreni agricoli	0	0,76 %	1,06 %	Art. 1 c. 752

Immobili ad uso produttivo categoria D	0,76 % (riservata Stato)	0,86 %	1,06%	Art. 1 c. 753
Altri immobili	0	0,86 %	1,06 %	Art. 1 c. 754

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*tenuto conto di quanto chiarito dal MEF con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 e di quanto stabilito dalla Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*tenuto conto di quanto chiarito dal MEF con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 e di quanto stabilito dalla Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo IMU 2023 come segue:

Tipologia Immobili	Aliquota IMU 2023	Aliquota massima applicabile
Abitazioni principali (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	Escluse	0
Abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	0,6 %	0,6 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %	0,1 %
Terreni agricoli	0,96 %	1,06 %
Immobili ad uso produttivo categoria D	1,01 %	1,06 %
Immobili categoria A e relative pertinenze (esclusi A/10)	1,06%	1,06 %
Altri immobili e aree fabbricabili	0,96 %	1,06 %

Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019) dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, tenuto conto di quanto sopra riportato e chiarito dal MEF con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 e di quanto stabilito dalla Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023;

EVIDENZIATO che:

- sino all'applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'art. 1 commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro i termini previsti, si applicano le aliquote di base stabilite dall'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno" e tenuto conto nuovamente di quanto stabilito dalla Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023;

VISTO l'articolo 1 comma 775 della stessa Legge n. 197/2022 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata [nella GU n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n.43](#) ", che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2020;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n° 33 del 18/03/2022 con la quale è stato determinato il valore delle aree fabbricabili al fine dell'applicazione dell'I.M.U. e ritenuto di confermare gli stessi valori per l'anno 2023;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione:

voti favorevoli unanimi

espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI dare atto che le premesse sono qui integralmente richiamate in quanto parte sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, come dal prospetto e dalle indicazioni seguenti:

Tipologia Immobili e norma di riferimento	Aliquota IMU 2023	Aliquota massima applicabile
Abitazioni principali (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze - <i>art. 1 c. 740, L. 160/2019</i>	Escluse	0
Abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze - <i>art. 1 c. 748, L. 160/2019</i>	0,6 %	0,6 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale - <i>art. 1 c. 750, L. 160/2019</i>	0,1 %	0,1 %
Terreni agricoli - <i>art. 1 c. 752, L. 160/2019</i>	0,96 %	1,06 %
Immobili ad uso produttivo categoria D - <i>art. 1 c. 753, L. 160/2019</i>	1,01 %	1,06 %
Immobili categoria A e relative pertinenze (esclusi A/10) - <i>art. 1 c. 754, L. 160/2019</i>	1,06%	1,06 %
Altri immobili e aree fabbricabili - <i>art. 1 c. 754, L. 160/2019</i>	0,96 %	1,06 %

Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019), dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. DI approvare e confermare, secondo la facoltà concessa dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7;

4. DI recepire la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18/03/2022 di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione IMU per l'anno 2022 e di confermare gli stessi valori per l'anno 2023;
5. DI provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'art. 1 comma 837 lettera b) dalla Legge n. 197/2022 o Legge di bilancio 2023 e tenuto conto di quanto chiarito dal MEF con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

con separata, successiva votazione, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

6. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime:

- parere favorevole di regolarità tecnica, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presente parere è espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 23/03/2023

Il Responsabile del Settore Economico finanziario

dott.ssa Elisa Castelletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giuseppe Torchio)

Il Segretario comunale
(dott.ssa Alessandra Vighi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta di aver pubblicato in data 19/04/2023 all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.

Bozzolo, 19/04/2023

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 19/04/2023

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti
